

## **DISPERSIONE DELLE CENERI**

La domanda, corredata da tutti i documenti e gli atti comprovanti la volontà del defunto, deve essere indirizzata, a seconda dei casi, a:

- Sindaco del Comune del luogo di decesso;
- Sindaco del Comune di residenza del defunto, qualora il decesso sia avvenuto in altra Regione;
- Sindaco del Comune dove sono già tumulate le ceneri.

La volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:

- disposizione testamentaria;
- dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo art. 620 c.c.);
- dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri;
- dichiarazione dei congiunti resa, di fronte ad un pubblico ufficiale con sottoscrizione appositamente autenticata, che riferiscono la volontà verbale manifestata in vita dal defunto di essere disperso nonché il luogo della dispersione e la persona incaricata alla stessa.

I "congiunti" che possono rendere questa dichiarazione sono:

- coniuge, ove presente, congiuntamente ai parenti di primo grado (figli e genitori del defunto);
- in assenza del coniuge e dei parenti di primo grado, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e seguenti del codice civile (in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi).

Nell'ambito del territorio regionale è possibile disperdere le ceneri nei seguenti luoghi:

- area cimiteriale appositamente individuata (vedi tariffe);
- area privata, aperta e con il consenso del proprietario (è vietata la dispersione nei centri abitati);
- in natura (nei tratti liberi da natanti e manufatti);
- in mare;
- nel lago;
- in fiume.

La persona autorizzata alla dispersione è quella indicata nelle volontà del defunto; in mancanza è effettuata dal coniuge, dai figli, da altri familiari aventi diritto, dall'esecutore testamentario o dal legale rappresentante di associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto.

(cfr. artt. 66 - 67 vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria)

## **AFFIDO PERSONALE DELLE CENERI**

La domanda è indirizzata al Sindaco del Comune competente per luogo di conservazione delle ceneri ed alla stessa sono allegati tutti i documenti ed atti comprovanti la volontà del defunto, la quale deve chiaramente ed inequivocabilmente, emergere da:

- disposizione testamentaria;
- dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo art. 620 c.c.);
- dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri;
- dichiarazione dei congiunti resa, di fronte ad un pubblico ufficiale con sottoscrizione appositamente autenticata, che riferiscono la volontà verbale manifestata in vita dal defunto di essere disperso nonché il luogo della dispersione e la persona incaricata alla stessa.

Le ceneri sono consegnate da parte del gestore del crematorio cimiteriale mediante processo verbale (art. 81 D.P.R. 285/1990), previa verifica:

- dell'atto di autorizzazione di dispersione o affido delle ceneri;
- dell'atto di autorizzazione al trasporto delle ceneri.

(cfr. art. 68 vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria)

Resta valida la possibilità di comunicare la rinuncia all'affidamento dell'urna cineraria.